

caso la Camera avrebbe preso in considerazione i motivi per cui si respingeva la chiusura e forse avrebbe dato a quel deputato il tempo di svolgere la propria proposta. Ma questo non fu fatto e la chiusura fu pronunziata su tutta la discussione; quindi non è più permesso di riaprirla.

La Camera, prima di dar ragione all'onorevole D'Ondes, deve riflettere bene le cose da me esposte, perchè si correbbe pericolo di non veder mai veramente chiusa una discussione adottando un opposto sistema.

**CRISPI.** Io credo che si è dibattuta una questione che non era necessario di muovere.

Dopo chiusa la discussione generale ogni deputato ha diritto di proporre degli emendamenti e di svolgerli.

Quindi l'onorevole Michelini era nel diritto di parlare, e sulla sua mozione c'è solo bisogno di domandare se è appoggiata.

**PRESIDENTE.** Mi perdoni, è tutto al contrario; secondo l'articolo 46 del regolamento, se un emendamento, dopo essere sviluppato dal suo autore, non è appoggiato da cinque membri, non dà luogo a deliberazioni; quindi prima ha luogo lo svolgimento, poscia si deve vedere se è appoggiato.

**CRISPI.** Tanto meglio: il regolamento dà più di quello che io credevo. Il signor Michelini per poter parlare non aveva bisogno dell'approvazione della Camera, ed in ciò sostenere il signor D'Ondes aveva pienamente ragione.

*Voci.* Dunque parli (*Rumori.*)

*Altre voci.* No! no! Ai voti!

**PRESIDENTE.** Se la Camera dice solo *si* e *no*, è impossibile conoscere qual è la sua volontà.

*Molte voci.* Parli! parli!

**PRESIDENTE.** Il deputato Michelini ha facoltà di parlare.

**MICHELINI.** Io mi sono fatto un dovere di leggere colla massima attenzione la relazione che ci è stata presentata dalla Giunta; vi ho trovato ragionamenti più o meno solidi, non già la proposta di una specifica deliberazione. Quindi io era in forse come avrei dovuto votare, perchè da una parte consento colla Giunta non doversi accordare la chiesta autorizzazione di tradurre in giudizio il nostro collega Luzi, dall'altra non approvo tutte le considerazioni che sono esposte nella relazione e sulle quali la Commissione fonda le sue conclusioni. Rendo quindi grazie all'onorevole Chiaves di avermi tolto dall'imbarazzo, ed aggiungo che consento in gran parte nelle cose da lui dette.

Se non che io non posso approvare la proposta dell'ordine del giorno. Ci viene chiesta l'autorizzazione di tradurre in giudizio un nostro collega. Noi dobbiamo dire sì o no in modo chiaro e specifico. Si propone l'ordine del giorno contro una proposta, sulla quale non occorra nemmeno di deliberare. Questo almeno è il senso che nei primi tempi del nostro regime parlamentare si dava all'ordine del giorno. Bene so essere recentemente invalsa l'usanza di passare all'ordine del giorno per esprimere un voto negativo. Ma tal cosa non mi sembra conforme alla natura dell'ordine del giorno. Quando si vuole negare una cosa, si dica no tondo e schietto, e non si passi all'ordine del giorno.

Ma di questo imbarazzo n'è causa la Commissione, la quale avrebbe dovuto proporre alla Camera una specifica deliberazione, laddove essa ci ha detto solo quale era la sua opinione.

La conclusione della Commissione è concepita in questi termini: « Per queste considerazioni la vostra Commissione conchiude che venga respinta la domandata autorizzazione. »

Ognuno vede che, approvando questa conclusione, la Camera si fa solidale delle considerazioni che sono esposte nella

relazione, la qual cosa non debb'essere. Uno può approvare la conclusione per motivi diversi da quelli che hanno indotto la Commissione a proporla. La relazione è opera unicamente della Commissione; la sola conclusione diviene cosa della Camera quando è approvata da lei.

Laonde la Commissione avrebbe dovuto concludere così: Per queste considerazioni la vostra Commissione vi propone la seguente deliberazione: e qui sarebbe venuta la deliberazione. Allora si sarebbe veduto che le considerazioni esposte nella relazione spinsero la Giunta a fare una proposta piuttosto che un'altra, e la Camera avrebbe discusso i termini della proposta deliberazione e non i motivi di essa; perchè non si è mai veduto in nessun Parlamento che si approvino o disapprovino le relazioni.

Io pertanto ho procurato di supplire alla mancanza della Commissione, proponendovi una risoluzione, i termini della quale ho preso ad prestito, per così dire, dall'articolo 45 dello Statuto.

Per questi motivi, quantunque le tre proposte abbiano lo stesso effetto, spero tuttavia che la Camera approverà quella che ho l'onore di sottometerle, e che prego l'onorevole presidente di rileggere.

**PRESIDENTE.** Ora che il deputato Michelini ha sviluppato la sua proposta, interrogo la Camera se sia appoggiata. (È appoggiata.)

Vi sono tre proposte. Quella della Commissione, colla quale si chiede sia respinta la richiesta del procuratore generale. Quella del deputato Michelini, che è così concepita:

« La Camera non consente che sia tradotto in giudizio il deputato Luzi. »

Finalmente quella del deputato Chiaves per l'ordine del giorno puro e semplice.

L'ordine del giorno puro e semplice avendo la precedenza, lo pongo ai voti.

(Non è approvato.)

La proposta del deputato Michelini essendo più semplice che quella della Commissione, perchè non è motivata, mentre quella della Commissione è motivata dalle parole: *per queste considerazioni*, la pongo prima ai voti.

(Non è approvata.)

Pongo dunque ai voti le conclusioni della Commissione concepite nel senso che venga respinta l'autorizzazione richiesta dal procuratore generale di procedere contro il deputato Carlo Luzi.

(Sono approvate.)

#### RELAZIONE DI PETIZIONI.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno chiama la relazione di petizioni.

Invito il deputato Allievi a voler salire alla tribuna per riferire.

**ALLIEVI, relatore.** Petizione 7706. Ventidue sacerdoti del comune di Corleto, provincia di Basilicata, espongono come, per effetto delle disposizioni dell'anno 1853, venissero i partecipanti della chiesa di quel comune ridotti dal numero di ventisette al numero di nove. La congrua di quel parroco fu allora fissata in ducati 200, di cui 120 erano tolti dalle decime sacerdotali. In seguito è avvenuta una convenzione, per cui una parte dei sacerdoti extra-partecipanti vennero ammessi ad una partecipazione di fatto.

Ma più tardi, essendosi abolite le decime, il parroco non